SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 998-A)

RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE AVELLONE)

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a definire, per il quinquennio 1980-84, il programma dei collegamenti telefonici iniziato nel 1952 e rivolto a realizzare un servizio pubblico di preminente valore sociale nelle zone più disagiate del nostro Paese, vincolando, in particolare, almeno i 2/3 della spesa alle richieste provenienti da frazioni e nuclei dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse o definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

È opportuno precisare che il finanziamento di 18 miliardi è finalizzato al completamento dei programmi di collegamento predisposti sulla base della legge n. 86 del 1973, relativi prevalentemente ai nuclei abitati di più ridotte dimensioni mentre è da ritenersi esaurito il programma di collegamenti concernenti i centri maggiori già finanziati con le numerose leggi che hanno preceduto la legge n. 86 e che vengono richiamate dall'articolo 1 del disegno di legge soltanto ai fini di un opportuno raccordo normativo.

A conferma della predetta finalità l'articolo 3 del disegno di legge, innovando le leggi citate, prevede la facoltà per i piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) di gestire, ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, il servizio telefonico pubblico in qualità di appaltatori. Tale innovazione si rende necessaria per la difficoltà di reperire, nei piccoli nuclei abitati di poco più di 50 abitanti, un gestore del servizio telefonico pubblico che, ai sensi dell'articolo 5, lettera *h*), della legge 23 ottobre 1969, n. 1369, deve svolgere un'attività lavorativa propria prevalente rispetto a quella che è chiamato a svolgere ai fini del servizio telefonico. Infatti, se in passato questa possibilità poteva facilmente verificarsi trattandosi di località più vaste e popolose ove non era difficile reperire *in loco* un pubblico esercizio, con la legge n. 86 siffatta possibilità si è notevolmente ridotta, stante la modesta entità dei nuclei da collegare.

Se poi si considera che nel concetto di piccolo imprenditore vengono compresi tutti i membri della famiglia, rimane non difficile affidare l'appalto di gestione del servizio telefonico ad un membro della famiglia stessa, che deve rimanere presso la propria abitazione.

Accogliendo, poi, le osservazioni formulate nel parere della Commissione bilancio, il testo del disegno di legge è stato emendato agli articoli 1, 4 e 5 nel senso di fare slittare al 1981 l'inizio del quinquennio nell'arco del quale realizzare il programma dei collegamenti telefonici.

L'8ª Commissione ha dato mandato al relatore di sollecitare l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato.

AVELLONE, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

5 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

19 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che all'articolo 4 l'autorizzazione di spesa di lire 18 miliardi venga ripartita negli anni dal 1981 al 1985, anzichè dal 1980 al 1984. Correlativamente, all'articolo 5, la clausola di copertura andrà riferita all'anno 1981, ferma restando l'imputazione della spesa al capitolo 531 dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La modifica suggerita è volta ad evitare l'inutile formazione di residui sull'anno in corso, dal momento che, nel migliore dei casi, la legge risulterà approvata tra i mesi di novembre e dicembre 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il quinquennio 1980-1984, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonchè nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

Art. 2.

Gli impianti dei collegamenti telefonici vengono eseguiti nelle località che risultino in possesso dei requisiti prescritti e per le quali sia già stata presentata regolare domanda da parte dei comuni interessati, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 marzo 1973, n. 86.

Gli impianti medesimi vengono, altresì, eseguiti nelle località per le quali sia inoltrata analoga domanda entro il periodo di validità della presente legge, dopo l'attuazione dei collegamenti indicati nel precedente comma.

Art. 3.

I posti telefonici pubblici possono essere affidati in gestione ai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile ed ubicati in locali da loro utilizzati.

Nei casi in cui, previo accertamento dell'ASST, tale possibilità non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a pre-pagamento in cabine a disposizione del pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per il quinquennio 1981-1985, è autorizzata a provvedere, ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni ed integrazioni, all'impianto di collegamenti telefonici nei capoluoghi di comune di nuova istituzione nonchè nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Nei casi in cui, previo accertamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, tale possibilità non sussiste, i collegamenti telefonici possono essere realizzati anche mediante l'installazione di telefoni a pre-pagamento in cabine a disposizione del pubblico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1980 al 1984, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1980.

Le quote di spesa da iscrivere in bilancio negli anni successivi saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Almeno i due terzi della predetta autorizzazione di spesa devono essere destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale, delle zone dichiarate economicamente depresse, nonchè delle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni.

Il piano dei lavori è approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1980 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

Art. 4.

Per l'esecuzione degli impianti di cui alla presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 18 miliardi, ripartita negli anni dal 1981 al 1985, di cui lire 2 miliardi da iscrivere nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nell'anno 1981.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981 e per gli anni successivi, con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno 1981 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Identico.